



Comune di Azzano Mella
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E
AREE PUBBLICHE E PER
L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO
CANONE**

Approvato con delibera di C.C. n. 51 del 28 novembre 2011
Modificato con delibera di C.C. n. 50 del 05 novembre 2012

INDICE

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Oggetto del Canone
- Art. 3 - Soggetti Attivi e Passivi

Capo II – DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE

- Art. 4 - Modalità per la richiesta di occupazione
- Art. 5 – Occupazioni d’urgenza
- Art. 6 – Istruttoria della domanda e rilascio di concessioni
- Art. 7 – Il provvedimento di concessione
- Art. 8 – Deposito Cauzionale
- Art. 9 – Obblighi del concessionario
- Art. 10 – Rinnovo della concessione
- Art. 11 – Subentro della concessione
- Art. 12 – Revoca e rinuncia della concessione
- Art. 13 – Decadenza ed estinzione della concessione

CAPO III – DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

- Art. 14 – Istituzione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche
- Art. 15 – Soggetto passivo tenuto al pagamento del canone
- Art. 16 – Classificazione degli spazi e delle aree pubbliche
- Art. 17 – Valutazione economica dell’attività
- Art. 18 – Occupazioni permanenti e temporanee: criteri di distinzione, graduazione e determinazione del canone
- Art. 19 – Occupazioni permanenti: disciplina e tariffe
- Art. 20 – Occupazioni temporanee: disciplina e tariffe
- Art. 21 – Occupazioni del sottosuolo e soprasuolo: disciplina e criteri di determinazione del canone
- [Art. 21 bis – Canone di concessione non ricognitorio](#)
- Art. 22 – Occupazioni con ponti, scale, tende, tendoni
- Art. 23 – Distributori di carburanti e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica
- Art. 24 – Autovetture per trasporto pubblico e Autoveicoli di uso privato
- Art. 25 – Occupazioni non soggette al canone
- Art. 26 – Maggiorazioni del canone
- Art. 27 – Modalità e termini di versamento del canone
- Art. 28 – Occupazioni abusive
- Art. 29 – Attività di controllo
- Art. 30 – Riscossione coattiva
- Art. 31 – Rimborsi
- Art. 32 – Sanzioni
- Art. 33 – Responsabile del canone
- Art. 34 – Contenzioso

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, disciplina i criteri e le modalità di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del Comune di Azzano Mella.

In particolare il presente regolamento detta norme per:

- a) il procedimento amministrativo di richiesta, rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni o autorizzazioni per l'occupazione delle aree pubbliche;
- b) la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici;
- c) i criteri di determinazione del canone;
- d) le agevolazioni speciali;
- e) le modalità e i termini per il pagamento del canone e la riscossione coattiva del canone;
- f) il controllo, le sanzioni e l'eventuale contenzioso;

Art. 2 – OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggetti al canone le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, sul suolo o su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono inoltre soggette al canone le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa, nonché le occupazioni di aree private sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge (mediante usucapione, atto negoziale, procedimento espropriativo "dicatio ad patriam"), una servitù di pubblico passaggio.
3. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperte al pubblico e simili.
4. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento le occupazioni su strade provinciali o statali che insistono sul territorio comunale.

Art. 3 – SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, o abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.
4. Per anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

CAPO II – DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE

Art. 4 – MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi in superficie, sovrastante o sottostante al suolo pubblico, oppure aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare

apposita istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'Amministrazione comunale con apposita modulistica.

2. Ogni istanza deve essere redatta in carta legale e deve contenere:

- Generalità del soggetto

a. Se persona fisica: le generalità complete, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, eventuale recapito telefonico

b. Se persona diversa di cui alla lettera precedente, la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA se posseduto, le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di edifici condominiali la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore, con indicazione del codice fiscale.

- L'ubicazione dettagliata e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si desidera occupare

- L'esatte misure della superficie o estensione lineare che si intende occupare

- La durata e la frequenza dell'occupazione

- Il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la destinazione dell'opera o dell'impianto che si intende eseguire.

- La dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a questo Regolamento e tutte le altre norme che l'Amministrazione comunale intendesse prescrivere in relazione all'istanza prodotta a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, l'istanza dovrà essere correlata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:

a) per le occupazioni permanenti, disciplinate dagli artt.18 e 19 del presente Regolamento almeno 20 (venti) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;

b) per le occupazioni temporanee: disciplinate dagli artt.18 e 20 del presente Regolamento almeno 8 (otto) giorni prima della data prevista per l'occupazione.

c) Per i rinnovi, entro il 28 febbraio di ogni anno.

Art. 5 – OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione, che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'Ufficio competente a mezzo fax o telegramma entro le ore 12 del primo giorno lavorativo successivo.

3. L'Ufficio accerterà la sussistenza delle condizioni d'urgenza: in caso negativo verranno applicate le sanzioni di legge e regolamentari relative alle occupazioni abusive.

Art. 6 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DI CONCESSIONI

1. Le domande di occupazione sono assegnate, per l'istruttoria e la definizione delle stesse, ai seguenti Uffici:

a. All'Ufficio Tecnico:

- Occupazioni permanenti con chioschi, edicole, distributori carburanti e simili, infissi di carattere stabile;
- Occupazione del sottosuolo o soprasuolo stradale con condutture e cavi;
- Occupazioni permanenti con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli indicati nei punti precedenti, oppure con tende fisse o retrattili, con cartelli pubblicitari e simili;
- Occupazioni temporanee diverse da quelle esercitate con condutture e cavi ed impianti in genere, di cui al precedente punto, riguardanti l'esercizio di attività culturali, ricreative, sportive e simili;

- Occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili;
- b. All'Ufficio Vigilanza:
- Occupazioni permanenti poste in essere attraverso la realizzazione di passi carrabili o accessi pedonali;
 - Occupazioni temporanee di aree e spazi autorizzati riguardanti l'esercizio di attività commerciali
2. Le domande di occupazione non previste dai punti sopra elencati saranno assegnate per l'istruttoria e la definizione all'Ufficio comunale individuato con apposito provvedimento della Giunta Comunale.
 3. L'Ufficio comunale competente a cui è affidata l'istruttoria, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, e previa l'acquisizione di eventuali pareri preventivi da altro Ufficio (il quale è tenuto ad adempiere in forma scritta) rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. Quando il rilascio della concessione è fatto dall'Ufficio Tecnico, questo deve darne immediata comunicazione all'Ufficio Vigilanza per l'espletamento dei controlli ex artt. 9 lettera (g) e 29 del presente Regolamento.
 4. Prima del rilascio del provvedimento il richiedente deve provvedere al deposito cauzionale, ove ritenuto necessario, al versamento delle spese di registrazione, qualora prevista da norme o regolamenti, dagli eventuali oneri fiscali e delle spese di sopralluogo eventualmente sostenute.
 5. Le concessioni sono rilasciate a titolo strettamente soggettivo, per cui non sono consentite sub concessioni od il loro trasferimento ad altri. Per il subentro nella concessione si rinvia all'art. 10 del presente Regolamento.
 6. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità/circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica, dell'estetica.
 7. In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione o concessione, viene comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo. Nel caso di più richieste per la stessa occupazione, la concessione viene assegnata con precedenza alla data di presentazione della richiesta stessa.

Art. 7 – IL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. L'atto di concessione o autorizzazione rilasciato dall'Ufficio comunale competente deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi del soggetto istante e le caratteristiche della richiesta di concessione di cui all'art. 4 comma 2;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) l'obbligo di non subaffittare, di ridurre al minimo gli eventuali intralci alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo occupato;
 - e) l'obbligo di rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in ripristino al termine della concessione;
 - f) la misura dell'eventuale deposito cauzionale;
 - g) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - h) l'obbligo di esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione, nonché, ove dovuto, l'attestazione di avvenuto pagamento del canone;
 - i) l'indicazione nella quale si solleva il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione
2. Al provvedimento deve altresì essere allegato un prospetto, predisposto su apposito modulo del Comune, di determinazione del canone dovuto, sottoscritto dal funzionario responsabile individuato dal Regolamento per la disciplina delle entrate.
3. Gli Uffici competenti provvedono a registrare in ordine di presentazione le richieste di concessione nonché i provvedimenti di concessione, seguendo l'ordine cronologico della data di

rilascio. Gli stessi uffici provvedono altresì a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti, nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 8 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'obbligo della cauzione non sussiste per le concessioni ed autorizzazioni riguardanti:
 - a) spuntisti, produttori agricoli, espositori nelle aree di mercato o adiacenti, ambulanti in feste patronali, folcloristiche e simili;
 - b) aree di mercato (posteggiatori);
 - c) chioschi ed edicole;
 - d) parcheggi pubblici (parcometri);
 - e) cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi;
 - f) altre attività senza finalità economiche.
2. Negli altri casi, l'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di sette giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'insussistenza di danni.

Art. 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Coloro che hanno ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione dell'occupazione hanno l'obbligo di:
 - a) Osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione indicate nell'art. 7 del presente Regolamento;
 - b) Presentare, su richiesta delle Autorità, un cartello indicante la durata dell'occupazione, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune.
 - c) Non subaffittare, in quanto le concessioni per occupazioni di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
 - d) di ridurre al minimo gli eventuali intralci alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo occupato, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;
 - e) di rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in ripristino al termine della concessione; qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.
 - f) di corrispondere il canone di concessione;
 - g) l'obbligo di esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione, nonché, ove dovuto, l'attestazione di avvenuto pagamento del canone;

Art. 10 – RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. Coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico possono ottenere la proroga della stessa.
2. Coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione permanente di suolo pubblico, ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta. Tale richiesta di rinnovo deve essere compiuta almeno 6 giorni lavorativi prima della scadenza; deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio della concessione prevista all'art. 4 del presente Regolamento e contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento del canone.

Art. 11 – SUBENTRO NELLA CONCESSIONE

1. Il diritto di concessione relativo all'occupazione permanente può essere trasferito ad altro soggetto con l'eventuale passaggio di proprietà dell'immobile e dell'attività strettamente collegata a condizione che rimangano invariate le caratteristiche della concessione originaria.

2. Il Comune si riserva comunque di emettere un nuovo provvedimento di concessione, fissando eventuali nuove condizioni.

Art. 12 – REVOCA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il procedimento di concessione rilasciato.
2. La revoca delle concessioni è disposta altresì dall'Ufficio competente al rilascio dei provvedimenti di concessione dopo tre atti di sollecito, anche non consecutivi o riferiti alla medesima originaria scadenza, emessi dal comune ed intesi ad ottenere il versamento del canone dovuto, nel rispetto delle scadenze stabilite.
3. In caso di occupazione di spazi ed aree in via definitiva con manufatti preceduti da concessione edilizia alle quali siano applicati i provvedimenti di cui agli artt. 31, 34, 37 del D.P.R. 380/2001, l'emissione di tali provvedimenti costituisce titolo per la revoca dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico.
4. Al concessionario verrà rimborsato il canone pagato in anticipo, entro 10 giorni dall'adozione del provvedimento, secondo le seguenti misure:
 - per le occupazioni permanenti: il rimborso sarà limitato alla quota di canone riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la modifica, la sospensione o la revoca;
 - per le occupazioni temporanee: il rimborso sarà limitato alla quota di canone riferita a quanto oggetto di modifica, sospensione o revoca a decorrere dal giorno successivo all'adozione del provvedimento; per le occupazioni temporanee di durata di un solo giorno che non hanno luogo, il rimborso del canone corrisposto avverrà in misura integrale.
5. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione scritta diretta al Comune/Ufficio competente. Il rimborso dell'eventuale canone corrisposto avverrà nella misura indicata al quarto comma di questo articolo.

Art. 13 – DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Sono cause di decadenza del provvedimento di concessione:
 - il mancato versamento del canone stabilito e di eventuali altri diritti ed oneri dovuti;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio e le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico del bene concesso;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo e senza comunicazione scritta di rinuncia (secondo quanto stabilito all'art.12 del presente Regolamento) nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea; in questo caso viene meno il diritto al rimborso.
2. Sono causa di estinzione del provvedimento di concessione:
 - la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
3. La decadenza e l'estinzione non danno diritto alla restituzione del canone eventualmente già pagato.
4. Dalla data del provvedimento di decadenza o di estinzione della concessione, l'eventuale continuazione dell'occupazione è considerata abusiva; si applicano perciò le norme di legge in materia e l'art. 28 del presente regolamento.

CAPO III – DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

ART. 14 – ISTITUZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

È istituito il canone di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, previsto dall'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

ART. 15 – SOGGETTO PASSIVO TENUTO AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Soggetto tenuto al pagamento del canone è colui che occupa, in forza di regolare provvedimento di concessione o di fatto, anche abusivamente, spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2. In caso di uso comune dell'occupazione, oltre al titolare della concessione, sono responsabili in solido del pagamento del canone gli altri occupanti.

ART. 16 – CLASSIFICAZIONE DEGLI SPAZI E DELLE AREE PUBBLICHE

1. Gli spazi, le strade e le aree pubbliche del Comune sono classificate in due categorie, come risulta dalla tabella esplicativa allegata al presente Regolamento, in base alla loro importanza ricava dagli elementi di centralità, intensità abitativa, dotazione di servizi, presenze commerciali, densità di traffico veicolare e pedonale.
2. Il canone è graduato, in relazione a tale classificazione, nelle seguenti proporzioni:
 - i. Categoria Prima: coefficiente importanza 100
 - ii. Categoria Seconda: coefficiente importanza 70

Nell'allegato 1 al presente regolamento viene indicata la suddivisione del territorio comunale in due categorie.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche non classificate, il canone è determinato facendo riferimento alla classificazione dell'area e dello spazio più prossimo; in ultimo, con applicazione più favorevole al richiedente.

ART. 17 – VALUTAZIONE ECONOMICA DELL'ATTIVITÀ

La valutazione economica delle attività soggette all'applicazione del canone è espressa attraverso i coefficienti dell'allegata tabella tariffaria, mediante i quali il Comune pondera, in relazione alle diverse tipologie di occupazione, il beneficio economico ritraibile da queste, tenendo conto anche del sacrificio imposto alla collettività.

ART. 18 – OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE: CRITERI DI DISTINZIONE, GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti
2. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiori all'anno.
3. Per le occupazioni temporanee prorogate o che, di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
4. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in due categorie, come stabilito dall'art. 16, elencate nell'allegato al presente Regolamento.
5. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra, contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
6. In caso di occupazioni della stessa natura, il canone è determinato autonomamente per ciascuna di esse.

7. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente, con arrotondamento al metro quadrato o lineare superiore.
8. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
9. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
10. Le tariffe sono deliberate, con separato provvedimento, dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo ed entrano in vigore il primo Gennaio.

ART. 19 – OCCUPAZIONI PERMANENTI: DISCIPLINA E TARIFFE

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione autonoma. Esso è commisurato alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dal Comune.
2. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad un terzo.
3. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del Canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato come segue:
tariffa base annuale * coefficiente di valutazione * superficie occupata
4. Per le occupazioni esercitate con cavi, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenze i piani interrati degli immobili, nell'ipotesi che siano sovrastati da griglie metalliche poste a livello del marciapiede o del piano stradale, il canone è dovuto sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie metalliche che per l'occupazione della parte di sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie.
5. Per occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sulle aree indicate al precedente art. 2, la tariffa è pari al 30 per cento di quella stabilita per le occupazioni del suolo comunale.
6. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate al comune, con esclusione degli spazi da questi direttamente gestiti, il canone va commisurato alla superficie del singolo posto assegnato.
7. Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo, soltanto per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

ART. 20 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE: DISCIPLINA E TARIFFE

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettivamente occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 16, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
2. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del canone è determinato come segue:
tariffa base giornaliera * coefficiente di valutazione * durata in giorni * superficie occupata
 La durata e la superficie dell'occupazione sono desunte dal provvedimento di concessione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 30 per cento.
3. Il canone si applica in base alle misure giornaliere di tariffa deliberate dal Comune; la tariffa giornaliera è ridotta del 20 per cento qualora l'occupazione sia effettuata esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 18 e le ore 24.

4. Per l'occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa stabilita per l'occupazione del suolo comunale è ridotta ad un terzo.
5. Per le occupazioni con tende e simili la tariffa è ridotta al 30 per cento.
6. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
7. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, il canone è aumentato del 20 per cento.
8. Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
9. Le tariffe relative alle occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.
10. Per le occupazioni temporanee, diverse da quelle relative al sottosuolo e soprasuolo, di durata non inferiore al mese solare o che si verifichino con carattere ricorrente per più di trenta giorni l'anno, il canone è determinato con riferimento alla tariffa base ridotta del 50 per cento. Tale riduzione è cumulabile con quelle previste ai commi precedenti.
11. In ogni caso le misure di tariffa giornaliera non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione o frazionamento orario a € 0,20 al metro quadro per giorno.

ART. 21 – OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO: DISCIPLINA E CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Per occupare il sottosuolo o il soprasuolo, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, cavi, condutture, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.
2. L'autorità comunale detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle stesse, l'altezza dei fili dal suolo, la tipologia dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori, etc.
3. Tali linee aeree provvisorie, se percorse da corrente alternata, dovranno avere tensione non superiore ai 300 Volt efficaci e dovranno essere costruite in modo che il punto più basso della catenaria sovrastante al libero suolo pubblico risulti, su questo, ad un'altezza minima di mt. 6; il metallo dei fili, tenuto conto dei sovraccarichi per neve e/o venti, non dovrà mai essere assoggettato a tensione superiore a 1/10 del carico di rottura.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva il pieno diritto di fare applicare caso per caso, anche altri dispositivi costruttivi atti a salvaguardare l'estetica delle strade e la sicurezza delle persone e delle cose.
5. Il concessionario rimane sempre e comunque responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni che possono derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori, etc.
6. È facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali condutture siano aeree o sotterranee in base alle disposizioni dettate a norma di legge.

ART. 21 BIS – CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Le seguenti tipologie di concessioni permanenti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio sono soggette, oltre che al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, anche al pagamento di un canone di concessione non ricognitorio secondo tariffa la cui misura verrà definita annualmente dall'organo competente. In prima applicazione le tariffe verranno definite dal Consiglio Comunale.

Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa:

- Condotture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche di telefonia fissa. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche:

€/m 0,75
- Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico:

€/mq 10,00
- Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche in legno o metallo:

€ cadauno 20,00
- Tralicci di elettrodotto:

€ cadauno 180,00

2. La superficie da assoggettare al canone di concessione non ricognitorio si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari (o all'unità nei casi specifici) con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare.
3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al pagamento del canone non ricognitorio di cui al comma 1.

ART. 22 – AUTORIZZAZIONE AI LAVORI E OCCUPAZIONI CON PONTI, SCALE, TENDE, TENDONI

4. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, la concessione di occupazione è sempre subordinata al possesso dell'autorizzazione ai lavori.
5. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, etc., sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.
6. Non è possibile collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.
Per motivi di estetica e decoro il Sindaco può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

ART. 23 – DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DI TABACCHI ED ALTRI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti, dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune.
2. Il canone è graduato in relazione alla località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso come da allegato al presente Regolamento.
3. Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei, anche se di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo viene applicato in riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente articolo 19, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.
7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprasuolo comunale, è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune.
8. Il canone di cui al precedente comma è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, come da classificazione allegata al presente Regolamento.

ART. 24 – AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO E AUTOVEICOLI DI USO PRIVATO

1. Ai sensi dell'art. 44 c. 12 del D.Lgs. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. Nel caso di uso promiscuo di detti posti da parte delle autovetture adibite al trasporto pubblico, il canone sarà imputato pro quota a ciascun concessionario, applicando la corrispondente aliquota prevista dalla tariffa alla superficie che risulta dividendo tutte le aree destinate alla sosta di dette autovetture per il numero di quest'ultime.
3. Nel caso di occupazioni con autoveicoli di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa prevista per le occupazioni del suolo comunale ridotta del 30 per cento. Salvo disposizione diversa sono soggette al canone. Potranno essere previste esenzioni o riduzioni per particolari categorie di utenti.

ART. 25 – OCCUPAZIONI NON SOGGETTE AL CANONE

1. Sono esenti dal pagamento del canone tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507:

- a. Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87 c.1 lettera c, del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere;
 - c. Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d. Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei Regolamenti di Polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
 - f. Le occupazioni di aree cimiteriali
 - g. Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. Sono altresì esenti le seguenti occupazioni occasionali:
- a. Occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap.
 - b. Commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti.
 - c. Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni a carattere culturale, sportivo, religioso, assistenziale, di beneficenza; esse comunque, devono essere autorizzate; le stesse non devono essere di durata superiore alle 24 ore.
 - d. Occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico e/o sindacale purché l'area non ecceda i 10 mq; esse, comunque, devono essere autorizzate.
 - e. Occupazione per esercizio di mestieri girovaghi o itineranti e artistici (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo). La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 1 ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 200 mt.
 - f. Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie non utilizzate per attività commerciali o pubblicitarie, poste in opera in occasione di manifestazioni, festività o ricorrenze civili e religiose: rientrano in questa fattispecie le festività natalizie e pasquali, le festività civili, la festa patronale.
 - g. Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per i piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzioni riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore.
 - h. Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
 - i. Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.
 - j. Occupazione di elementi di arredo urbano, zerbini, passatoie, vasi ornamentali, lampade ed altri corpi illuminanti.
3. Sono soggettivamente escluse dall'applicazione del canone:

- a. Le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune;
 - b. Le occupazioni effettuate da Enti registrati dall'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze come organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) per lo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi statuti e per la raccolta di fondi da destinare ad attività statutarie.
 - c. Le occupazioni effettuate per la raccolta di firme per referendum e petizioni da parte di associazioni politiche, sindacali e Onlus.
3. Possono altresì, con deliberazione della Giunta Comunale, essere escluse dal pagamento le occupazioni effettuate e normalmente assoggettabili al canone quando siano conseguenti ad attività od iniziative promosse dalla Giunta stessa o che rientrino in programmi di finanziamento, in tutto od in parte, erogati dallo Stato e dall'Unione Europea, ai quali il Comune abbia aderito.

ART. 26 – MAGGIORAZIONI DEL CANONE

1. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del venti per cento.

ART. 27 – MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DEL CANONE

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 28 febbraio di ciascun anno. Se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune o del concessionario intestato: "Comune di Azzano Mella – versamento canone annuale occupazione spazi ed aree pubbliche – COSAP" con arrotondamento 1 € per difetto se la frazione non è superiore a 0,50 euro o per eccesso se è superiore.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre) qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a euro 500,00
6. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste dal comma 4.
7. Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.
8. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto pena decadenza entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto – anche con rateo in corso d'anno – a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.

ART. 28 – OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni di cui al presente Regolamento effettuate senza concessione comunale sono considerate abusive.
2. Sono considerate abusive, inoltre, le occupazioni:
 - a. Difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione;

- b. Che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga;
 - c. Che si protraggono oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee.
 4. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, il Comune ordina al trasgressore la rimozione dei mezzi di occupazione assegnando un congruo tempo per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito delle relative spese. In tal caso il Comune non risponde dei danni causati durante la rimozione.

ART. 29 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO

1. L'Ufficio Tributi e delle Entrate comunali provvede all'emissione dell'avviso di contestazione sulla base degli elementi desunti dall'atto di concessione o dai verbali redatti dal pubblico ufficiale in presenza di occupazione abusiva e non autorizzata. L'avviso deve essere motivato e contenere l'importo del canone da versare, nonché delle sanzioni e degli interessi previsti.
2. Gli avvisi di cui sopra devono essere notificati al titolare dell'occupazione a pena di decadenza anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'occupazione è stata verbalizzata dal pubblico ufficiale. Le spese di notifica e postali sono poste a carico del soggetto indicato nel verbale redatto dal pubblico ufficiale.
3. Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, la contestazione deve essere notificata, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per anno.

ART. 30 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate nell'avviso di contestazione, se non versate nei termini indicati nello stesso, sono riscosse coattivamente con le modalità previste a norma di Legge.
2. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

ART. 31 – RIMBORSI

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate non dovute entro il termine di cinque anni dalla data dell'eseguito versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa.
3. Non si procede al rimborso del canone qualora il suo importo, al netto degli interessi, risulti inferiore a euro 10,00.
4. Non si fa luogo al rimborso delle spese sostenute dal concessionario per il rilascio del provvedimento di concessione.

ART. 32 – SANZIONI

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze il versamento dovuto, è soggetto, oltre al pagamento del canone, alle sanzioni amministrative previste nei D.Lgs. 471, 472, 473 del 18/12/1997.

ART. 33 – GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E RESPONSABILE DEL CANONE

1. La gestione della riscossione può essere effettuata secondo le seguenti modalità:
 - a. In economia, mediante gestione diretta;

- b. Mediante concessione, ai sensi di Legge.
2. La Giunta Comunale, nel rispetto delle procedure indicate dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, può affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'espletamento delle attività ivi previste.
3. La Giunta, nell'ambito della propria struttura organizzativa, designa il funzionario responsabile al quale sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 34 – CONTENZIOSO

Contro gli atti di accertamento è ammesso il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale o altre eventuali Autorità Competenti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, se non contrastano con le norme ivi contenute, si intendono rinnovate fino alla scadenza originariamente fissata, su richiesta del titolare, oppure si intendono confermate con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

Il presente Regolamento sostituisce ed abroga ad ogni effetto di legge e con decorrenza dal 1° gennaio 2012, il precedente Regolamento deliberato con atto di Consiglio Comunale n. 15 del 18/03/1999.